

DELIBERA N. 151/23/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SIRACUSA PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 giugno 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto n. 54/Servizio 5°/Elettorale del 29 marzo 2023, con il quale l'Assessore regionale alle Autonomie locali della Regione Siciliana ha indetto i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli comunali, per i comuni di cui all'elenco allegato A alla deliberazione n. 60 del 2 febbraio 2023 della Giunta Regionale, nonché dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei rispettivi Consigli circoscrizionali e delle circoscrizioni del Comune di Catania, di cui al medesimo allegato A, per i giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 11 giugno 2023 e lunedì 12 giugno 2023;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”*, applicabile anche alle elezioni amministrative che si svolgono entro la fine dell'anno 2023;

VISTA la nota dell'8 giugno 2023 (prot. n. 0153977) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha trasmesso la delibera n. 31/2023 recante le conclusioni istruttorie del procedimento avviato nei confronti del Comune di Siracusa per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 con riferimento alla pubblicazione dei seguenti *post* e comunicati stampa sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente ("*Comune di Siracusa_Pagina ufficiale del Comune di Siracusa*"): "*Giornata premio custodi della bellezza*" (13 aprile 2023), "*Presentazione libro Massimo Perrucca*" (13 aprile 2023), "*giornata del 30 aprile all'Urban Center*" (24 aprile 2023), "*Inaugurazione verso il museo del mare*" (5 maggio 2023), "*Medea Mostra d'arte contemporanea*" (5 maggio 2023), "*Notte europea dei Musei 2023*" (18 maggio 2023) e "*sabato 20 maggio si inaugura il museo del cinema di Siracusa*" (18 maggio 2023). Il Comitato ha proposto l'archiviazione della segnalazione per l'eliminazione dei *post* oggetto di contestazione;

PRESO ATTO che il competente Comitato ha richiesto al Comune di Siracusa le controdeduzioni merito alla pubblicazione dei *post* suindicati in data 26 maggio 2023 (protocollata dal Comune di Siracusa in data 29 maggio 2023) e ha assegnato termine fino al 4 giugno 2023;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota trasmessa dal Comune di Siracusa al Comitato con pec del 1° giugno 2023 (assunta al protocollo del Comitato il 5 giugno 2023), con cui si rileva, in merito ai fatti contestati, in sintesi, quanto segue:

- con riferimento ai comunicati del 13 aprile 2023 (con i quali viene nominato l'assessore Fabio Granata), del 24 aprile 2023 (dove segue una serie di tag e i nominativi di Francesco Italia e Michele Pantano), del 5 maggio 2023 (con i quali viene nominato l'assessore Fabio Granata), del 5 maggio 2023 (con i quali viene nominato l'assessore Fabio Granata e il Sindaco Francesco Italia), del 18 maggio 2023 (dove si rimanda all'assessore alla cultura) e del 18 maggio 2023 (con i quali viene nominato l'assessore Fabio Granata e il Sindaco Francesco Italia) si rileva che "*nessun ordine di servizio è partito da questo settore per la pubblicazione dei [...] comunicati*";
- al "*fine di correggere l'attività amministrativa questo ufficio ha prontamente provveduto a far oscurare gli elementi personali dalle predette comunicazioni*";

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che l’attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, posta in essere dall’amministrazione comunale di Siracusa attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dei post oggetto di contestazione è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale previste dalla legge n. 150 del 2000;

RILEVATO che le predette iniziative di comunicazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna per le elezioni amministrative, in quanto la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dell’ente del è avvenuta successivamente alla data di inizio della campagna per le elezioni amministrative del 28 - 29 maggio 2023;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione effettuate dall’amministrazione comunale di Siracusa attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dei post relativi a *“Giornata premio custodi della bellezza”* (13 aprile 2023), *“Presentazione libro Massimo Perrucca”* (13 aprile 2023), *“giornata del 30 aprile all’Urban Center”* (24 aprile 2023), *“Inaugurazione verso il museo del mare”* (5 maggio 2023), *“Medea Mostra d’arte contemporanea”* (5 maggio 2023), *“Notte europea dei*

Musei 2023” (18 maggio 2023) e *“sabato 20 maggio si inaugura il museo del cinema di Siracusa”* (18 maggio 2023) appaiono in contrasto con il dettato dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non sussiste il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità delle iniziative ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell’impersonalità, si rileva che i riferimenti ai nomi e alla carica istituzionale dell’assessore Fabio Granata, del Sindaco Francesco Italia e dell’assessore alla cultura rende i predetti *post* non conformi a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle iniziative oggetto di contestazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO che il Comune di Siracusa, nelle proprie controdeduzioni trasmesse in data 1° giugno 2023, ha comunicato di aver *“prontamente provveduto a far oscurare gli elementi personali dalle predette comunicazioni”* al fine *“di correggere l’attività amministrativa”*;

RITENUTO che l’eliminazione dei soli *“elementi personali dalle predette comunicazioni”* non è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall’art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto si tratta di comunicazioni, oltre che non impersonali, non indispensabili ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente;

PRESO ATTO che il competente Comitato ha rilevato, come risulta dalla relazione del 5 giugno 2023, allegata alla documentazione istruttoria, che dalla visione della pagina Facebook istituzionale del Comune di Siracusa *“parrebbe che i post oggetto della contestazione siano stati eliminati”*;

RILEVATO tuttavia che l’eliminazione dei *post* oggetto di contestazione dalla pagina Facebook istituzionale dell’ente risulta accertata dal Comitato solo in data 5 giugno 2023, quindi successivamente alla data di svolgimento delle elezioni comunali fissate per il 28 e il 29 maggio 2023 e a distanza di ben dieci giorni dalla richiesta di controdeduzioni trasmessa dal Comitato in data 26 maggio 2023, come si evince dalla documentazione in atti;

RITENUTO pertanto che l’eliminazione tardiva dei *post* cui fa riferimento il Comitato non è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia in merito alla proposta di archiviazione degli atti;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Siracusa di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dei *post* relativi a: *“Giornata premio custodi della bellezza”* (13 aprile 2023), *“Presentazione libro Massimo Perrucca”* (13 aprile 2023), *“giornata del 30 aprile all'Urban Center”* (24 aprile 2023), *“Inaugurazione verso il museo del mare”* (5 maggio 2023), *“Medea Mostra d'arte contemporanea”* (5 maggio 2023), *“Notte europea dei Musei 2023”* (18 maggio 2023) e *“sabato 20 maggio si inaugura il museo del cinema di Siracusa”* (18 maggio 2023). In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Siracusa e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba